



## **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 maggio 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

**Avv. Lina Musumarra** - Presidente

**Avv. Anna Cusimano** - Componente

**Avv. Gianpiero Orsino** - Componente Relatore

per decidere in ordine al ricorso *ex art. 50*, comma 2 R.G. FISE promosso dalla signora Eleonora Di Giuseppe nei confronti del Consiglio Federale della FISE

### **PREMESSO CHE**

- con ricorso *ex art. 50*, comma 2 del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.) – depositato in data 13 marzo 2019 – la signora Eleonora Di Giuseppe, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Catalano, ha impugnato, quale componente dissenziente del Consiglio Federale della FISE, la delibera del Consiglio Federale n. 112 del 4 febbraio 2019, chiedendone l'annullamento "*parte qua art. 33 commi 1 e 2 ed art. 114, comma 2 del Regolamento Generale, sostituendo quanto deliberato con quanto previsto dall'Art. 3.1 commi 4, 5 e 6 del Regolamento federale per la tutela del cavallo sportivo*"; ha altresì impugnato la circolare del Presidente n. 1/2018, prot. 01214 del 19 febbraio 2018, chiedendone l'annullamento e/o la dichiarazione della "*sopravvenuta inefficacia*".

- il Presidente del Tribunale ha ritualmente disposto la trasmissione del ricorso al Consiglio Federale FISE, nella persona del Presidente Marco Di Paola, e fissato l'udienza di discussione per il giorno 15 aprile 2019;

- la Federazione Italiana Sport Equestri si è costituita in giudizio, nei termini, con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Tobia, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'impugnazione della circolare del Presidente n. 1/2018, prot. 01214 del 19 febbraio 2018, sia per la sua natura di atto non ricompreso tra quelli di cui all'art. 50 del R.G. FISE, sia in quanto inerente ad una delibera non oggetto del procedimento in esame, sia, in subordine, in quanto tardiva. La Difesa del Consiglio Federale FISE ha eccepito altresì l'inammissibilità delle conclusioni così come formulate dalla ricorrente, nella parte in cui si chiede che "*il Tribunale adito disponga la sostituzione del testo degli articoli del Regolamento Generale impugnati con (...) testo indicato dalla ricorrente (...)*". Con riferimento alla tardività del ricorso in merito alla impugnazione della circolare del Presidente n. 1/2018, alla inammissibilità delle conclusioni così come formulate ed alla palese infondatezza nel merito, ha rilevato il "*comportamento temerario di controparte*" e chiesto la condanna della ricorrente al "*pagamento in favore della Federazione delle spese di giudizio, determinabili nella misura*



*pari a dieci volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e, comunque, non inferiori ad euro 500,00*"; e contestando, nel merito, la fondatezza delle ragioni di controparte;

- con memoria integrativa del 10 aprile 2019 la Difesa della ricorrente ha contestato quanto dedotto *ex adverso* e precisato le proprie ragioni;

- all'udienza del 15 aprile 2019 si è costituito, per la ricorrente, l'avv. Cacace, in codifesa con l'avv. Catalano.

Dopo ampia trattazione, e dopo aver sentito, su richiesta della stessa, la ricorrente, le Parti hanno concluso come in atti;

- il Tribunale si è riservato;

- con istanza depositata il 15 maggio 2019 la Difesa del Consiglio Federale FISE ha rappresentato che la delibera 112 del 4 febbraio 2019, oggetto del presente procedimento, è stata trasmessa al CONI con nota prot. 00687 del 1 febbraio 2019 per le necessarie verifiche e la successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI in virtù dell'art. 30, punto 2, lettera d, dello Statuto Federale, infatti, il Consiglio Federale delibera i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, quello di giustizia sportiva, quello antidoping e tutti gli altri regolamenti da trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione ai fini sportivi. Nella detta istanza è stato altresì rappresentato che il CONI con nota EDM/f084/Reg. Gen.-Prot. 000061 del 22 febbraio 2019, ha reso inefficace la delibera, ***"in quanto il Regolamento Generale della FISE non è mai stato approvato dalla Giunta Nazionale né è entrato conseguentemente in vigore"***. La Difesa del Consiglio Federale FISE ha, pertanto, chiesto la rimessione del procedimento sul ruolo, ***"al fine di accertare la rilevante circostanza descritta in premessa"***;

- il Tribunale, con provvedimento del 15 maggio 2019, ritenuta la necessità di accertare la circostanza rappresentata nell'istanza del Consiglio Federale FISE, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, ha rimesso la causa sul ruolo e fissato l'udienza del 22 maggio 2019;

- con istanza depositata il 20 maggio 2019 la Difesa della ricorrente, contestata l'inammissibilità, inconferenza ed irrilevanza dell'istanza presentata dal Consiglio Federale FISE; rilevato che il Regolamento di Giustizia non prevede la possibilità di rimettere la causa sul ruolo una volta che sia stata trattenuta in decisione; rilevata impropria la rimessione in termini per la parte, nel rispetto delle preclusioni anche istruttorie maturate; ha chiesto, in via principale la revoca del provvedimento di rimessione della causa sul ruolo e lo stralcio dell'istanza del Consiglio Federale e dei documenti ivi allegati; in via subordinata il differimento dell'udienza, per indisponibilità della ricorrente a prendervi parte per impegni pregressi;

- con provvedimento del 21 maggio 2019 il Tribunale Federale, visti l'art. 21, l'art. 55 e l'art. 46 R.G. FISE, ritenuta, ai fini del decidere, la necessità di accertare, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, la circostanza rappresentata nella istanza di rimessione sul ruolo depositata dalla difesa del Consiglio Federale della FISE e non sussistendo un legittimo motivo di rinvio dell'udienza stante la circostanza che la parte possa stare in giudizio assistita dal proprio difensore, ha rigettato l'istanza di Parte ricorrente;



- 
- all'udienza del 22 maggio 2019 le Parti, chiarito in che misura la nota EDM/f084/Reg. Gen.-Prot. 000061 del 22 febbraio 2019 del CONI influisca con la delibera oggetto del presente procedimento, hanno concluso come in atti;
  - il Tribunale si è riservato.

#### **RITENUTO CHE**

La circostanza rappresentata dalla Difesa del Consiglio Federale della FISE, relativa alla mancata approvazione della delibera oggetto del presente procedimento, comunicata dal CONI con nota EDM/f084/Reg. Gen.-Prot. 000061 del 22 febbraio 2019, in ragione del suo carattere processualmente dirimente, deve essere esaminata con priorità.

Con la delibera n. 112 del 4 febbraio 2019, di *“Ratifica della delibera del Presidente n. 8 del 30 gennaio 2019 ed integrazioni al testo del Regolamento Generale F.I.S.E.”*, il Consiglio Federale ha approvato il Testo Completo del Regolamento Generale FISE alla stessa allegato.

A norma dell'art. 30, comma 2, lett. d) dello Statuto Federale FISE, in combinato disposto con l'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto CONI, il Consiglio Federale FISE *“delibera i Regolamenti (...) da trasmettere alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione a fini sportivi”*, che la Giunta Nazionale del CONI *“approva (...) valutandone la conformità alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali, agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale, rinviandoli eventualmente entro il termine di novanta giorni alle Federazioni sportive nazionali ed alle Discipline sportive associate per le opportune modifiche”*.

Con la nota EDM/f084/Reg. Gen.-Prot. 000061 del 22 febbraio 2019 il CONI ha comunicato alla FISE di riservarsi di definire l'esame delle disposizioni di cui ai libri I, II, II, V, oltre che delle Norme Conclusive, successivamente all'entrata in vigore dello Statuto Federale, in corso di adeguamento da parte del Commissario *ad acta* ai nuovi Principi Fondamentali emanati dal CONI.

Con la detta nota, pertanto, il Regolamento Generale FISE, nella formulazione approvata con delibera 112 del 4 febbraio 2019, non è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI.

La mancata approvazione del Regolamento Generale FISE è circostanza pacifica tra le Parti essendo la stessa difesa della Di Giuseppe, nell'istanza di revoca del 20 maggio 2019, a sostenere espressamente che: *“ la mancata approvazione ad oggi del Regolamento Generale da parte della Giunta Nazionale non sospende né preclude la definizione del presente procedimento...”*. Tale dichiarazione, sebbene finalizzata sotto il profilo difensivo a chiedere la revoca del provvedimento di rimessione a ruolo, conferma lo stato di fatto della mancata approvazione del Regolamento Generale.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio Parte ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio Federale n. 112 del 4 febbraio 2019, *“parte qua art. 33 commi 1 e 2 ed art. 114, comma 2 del Regolamento Generale”*, chiedendone la modifica.

È di tutta evidenza che, stante la mancata approvazione, allo stato, del Regolamento Generale FISE, l'art. 33 commi 1 e 2, e l'art. 114, comma 2, del Regolamento Generale, come approvati



con la delibera del Consiglio Federale 112 del 4 febbraio 2019, non costituiscono norma vigente nell'ordinamento sportivo federale della FISE.

Da ciò consegue che, essendo questo Tribunale venuto a conoscenza della circostanza, riconosciuta e non contestata dalle Parti, della mancata approvazione, allo stato, del Regolamento Generale FISE, ne deriva il venir meno della necessità della pronuncia giudiziale che, ove resa, sarebbe *inutiliter data*, intervenendo su un Regolamento ad oggi non entrato in vigore.

Deve, pertanto, dichiararsi cessata, sul punto, la materia del contendere (cfr., in tal senso, *ex multis* Cass. civ. sez. VI del 20 marzo 2019 n. 7871).

Ogni altra questione sul punto rimane assorbita.

Con riguardo all'ulteriore motivo di ricorso, parte ricorrente ha chiesto, sempre con il presente atto introdotto *ex art. 50*, comma 2 R.G., l'annullamento e/o la dichiarazione di sopravvenuta inefficacia della circolare n. 1/2018 prot. 01214 del 19 febbraio 2018.

Parte convenuta rilevava come l'art. 50 R.G. abbia ad oggetto le sole deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai Principi Fondamentali del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione.

Da qui la richiesta del Consiglio Federale FISE di inammissibilità della domanda, in virtù della natura dell'atto impugnato. Il Tribunale ritiene l'eccezione formulata da parte resistente fondata. La domanda, come formulata, è indubbiamente inammissibile, stante la portata dell'art. 50, comma 2, del R.G..

Tuttavia, per insegnamento costante della Giurisprudenza ordinaria di legittimità, si ritiene ammissibile la sanatoria di un atto erroneamente introdotto in virtù di una norma, anziché di quella correttamente applicabile, purché l'atto abbia in sé i requisiti minimi formali necessari al raggiungimento dello scopo a cui è preposto, e salvo che la nullità non sia comminata dalla legge.

Nel caso che ci occupa Parte ricorrente – non legittimata, per la specificità della fattispecie normata dall'art. 50 R.G., a promuovere ricorso avverso la circolare n. 1/2018 prot. 01214 del 19 febbraio 2018 – avrebbe potuto e dovuto, in presenza dei relativi requisiti, promuovere ricorso *ex art. 49* R.G..

Ritenuta l'equipollenza dell'azione promossa con il ricorso *ex art. 49* R.G., deve dichiararsene l'ammissibilità, per il principio di conservazione degli atti.

Passando all'esame dei termini per proporre ricorso nell'ipotesi prevista dal diverso art. 49 R.G., lo stesso dispone espressamente che: “*deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento*”.

È incontestata la circostanza, rappresentata dalla Difesa del Consiglio Federale FISE, che la circolare impugnata è stata trasmessa al Consiglio Federale (di cui la ricorrente è parte) in data 19 febbraio 2018.

Essendo il ricorso stato depositato il 13 marzo 2019, il termine di cui all'art. 49 R.G. non risulta essere stato rispettato. Analogamente deve dirsi anche nell'ulteriore ipotesi che Parte ricorrente



---

non abbia preso tempestivamente conoscenza della circolare *de qua*, essendo anche il termine annuale infruttuosamente decorso alla data del deposito del ricorso.

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 49 e 50 del Regolamento di Giustizia FISE, definitivamente pronunciando sul procedimento in epigrafe,

- Dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento all'impugnazione della delibera del Consiglio Federale n. 112 del 4 febbraio 2019, "*parte qua art. 33 commi 1 e 2 ed art. 114, comma 2 del Regolamento Generale*";
- Dichiarare l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla richiesta di annullamento e/o dichiarazione di sopravvenuta inefficacia della circolare n. 1/2018 prot. 01214 del 19 febbraio 2018.

La circostanza della mancata approvazione della delibera da parte del CONI, sebbene antecedente alla proposizione del ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere, consente di dichiarare la compensazione delle spese tra le parti fondata su una generale valutazione dell'interesse a ricorrere nei termini di Regolamento da un lato e la necessità di controdedurre dall'altro.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione alla signora Eleonora Di Giuseppe e al Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport Equestri, nella persona del suo Presidente, Marco Di Paola, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della FISE.

Così deciso in Roma, presso la Federazione Italiana Sport Equestri, in data 10 giugno 2019.

**PRESIDENTE:** f.to Avv. Lina Musumarra

**COMPONENTE:** f.to Avv. Anna Cusimano

**COMPONENTE RELATORE:** f.to Avv. Gianpiero Orsino